

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 11/33/2012

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di contestazione notificato in data 15/06/1999 l'Ufficio Iva di Milano II irrogava alla società Gavo Sas sanzioni per € 141.568.58 per avere indicato nella dichiarazione iva per l'anno 1992, a credito dell'anno successivo, eccedenza d'imposta Iva che a norma dell'art. 11 D.L. 23/01/1993 era da riportare a rimborso in titoli di Stato.

La società opponeva ricorso chiedendo in primo luogo la non applicabilità della sanzione in considerazione della incertezza della disposizione e in secondo luogo per avere l'Ufficio applicato una norma (secondo comma art. 43 DPR 633/1972) non afferente al caso di specie.

L'esito della controversia era sempre favorevole all'Amministrazione.

In ultimo la Suprema Corte di Cassazione dichiarava la inammissibilità del ricorso con ordinanza n. 1833/2008, "perché promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze anziché Agenzia delle Entrate".

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Desio I - a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione operava l'iscrizione a ruolo contro la quale la società contribuente proponeva ricorso e chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi:.

la norma che impediva il riporto del credito in detrazione negli anni successivi, dichiarata incompatibile con il diritto comunitario dalla Corte di Giustizia UE (sentenza del 25/10/2001) era stata definitivamente abrogata;

al momento della sentenza della Corte di Giustizia, l'Avviso di Irrogazione Sanzioni non era divenuto definitivo ed in applicazione del principio del favor rei (D.Lgs. 472/97) l'Avviso avrebbe dovuto essere annullato di Ufficio;

Con la previsione di cui all'art. 3 - comma 2 - D.Lgs. 472/1997 - il legislatore ha disposto: che "salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con il provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato"

La sanzione è stata irrogata, ma l'obbligato non ha ancora pagato alcuna somma e conseguentemente nessuna somma può essere pretesa.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano - sezione 15 - sentenza n. 123/15/10 del 19/03/2010 - 26/4/2010, rigettava il ricorso con la seguente motivazione:

La sentenza di secondo grado (relativa all'Avviso di Irrogazione Sanzioni) è stata emessa successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia del 25/10/2001 peraltro richiamata dal contribuente nel giudizio di secondo grado.

Tale sentenza poteva essere modificata unicamente dalla Corte di Cassazione nel successivo grado di giudizio, ma poiché la Suprema Corte non è entrata nel merito della questione limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso di parte ricorrente, la sentenza di secondo grado è da considerarsi definitiva.

Motivi di appello:

Il principio della legalità contenuto nell'art.3 - comma 2 del D.Lgs. 472/97 - afferma come in ipotesi di una norma sanzionatoria per effetto di una legge successiva, secondo la quale un determinato fatto non è più previsto come illecito tributario, consegue la "estinzione del

debito relativo alla sanzione irrogata" a nulla rilevando l'intervenuta, nelle more, definitività del provvedimento;

Il limite di applicazione della norma è alla sola ipotesi di intervenuto pagamento, del quale espressamente ne prevede la non ripetibilità; nonostante la definitività del provvedimento sanzionatorio, a seguito dell'ordinanza di inammissibilità della Corte di Cassazione, la relativa sanzione non era stata pagata tant'è che l'Ufficio Finanziario ha provveduto alla emissione della cartella di pagamento.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Monza e della Brianza.

Ribadiva quanto espresso in primo grado. Si riportava integralmente a quanto sostenuto nelle proprie memorie di costituzione e faceva presente che la sentenza di primo grado era immune da vizi logico-giuridici e tutt'altro che censurabile.

Alla pubblica udienza di trattazione del 28/11/2011, sono presenti: per il contribuente l'Avv. Rossi Lucio.

Per l'Ufficio il funzionario Giuseppe Palazzo. Entrambi le parti si riportano agli atti.

La causa veniva discussa in Camera di Consiglio e decisa lo stesso giorno.

MOTIVAZIONE

L'appello della società merita accoglimento.

L'art. 11, comma 1, del D.L. n. 16/1993 stabiliva che "i contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni dai Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10% dell'ammontare complessivo delle operazioni registrate nel corso dello stesso anno e che, nella dichiarazione d'imposta sul valore aggiunto, evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100.000.000, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi ...".

Il quadro normativo sopra delineato fu sottoposto a verifica da parte della Commissione delle Comunità Europee, la quale, fin dal 1997, ritenendo che i decreti legge n. 16/1993 e n. 250/1995 violassero i principi di cui agli artt. 17 (diritto alla deduzione dell'IVA pagata a monte) e 18, n. 4 (obbligo di procedere al rimborso, in alternativa al riporto del credito, qualora l'importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell'imposta dovuta) della VI direttiva CEE, avviava procedura per inadempimento nei confronti delle Autorità italiane.

Non avendo la Repubblica Italiana adottato le misure necessarie per conformarsi al motivato parere inviato in data 9 luglio 1999, la Commissione introduceva ricorso alla Corte di giustizia CE (causa C78/00), la quale si pronunciò, con sentenza della Sez. V, in data 25 ottobre 2001, statuendo che lo Stato Italiano era venuto meno agli obblighi che ad esso incombevano in forza degli artt. 17 e 18 della VI direttiva CEE.

Tale orientamento, a giudizio di questa Commissione, induce a ritenere che la regolamentazione dei rimborsi dei crediti IVA per l'anno 1992, attraverso l'assegnazione di titoli di Stato, sia viziata da illegittimità ab origine, essendo la relativa disciplina stata emanata in epoca successiva rispetto all'entrata in vigore della VI direttiva (1° gennaio 1978).

Il comma 2) dell'art. 3 del D.Lgs. 472/1997 statuisce che:

"Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato".

La Corte di cassazione (Sez. Trib., 31/3/2008, n. 8243) si è pronunciata in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, affermando che, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 472/1997, che ha esteso il principio del favor rei anche al settore tributario, sancendone l'applicazione retroattiva, le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.

Il provvedimento sanzionatorio (n. 2000177/99 - dal quale promana la cartella di pagamento), oggetto di contenzioso, in data 29/09/2004, (sentenza CTR di Milano n. 31136/04) non era ancora divenuto definitivo. La Società contribuente, come risulta dalla documentazione versata in atti (atto di appello) aveva sostenuto la illegittimità dell'Avviso di Irrogazione Sanzioni a seguito della sentenza Corte di Giustizia della Comunità Europea.

La sanzione in ogni caso non doveva essere iscritta a ruolo in virtù di quanto stabilito dal legislatore nella seconda parte del citato secondo comma "Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato".

La complessità e la peculiarità della questione trattata impone la ragionevole ed equa compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello della società contribuente. Spese compensate.